



CONVENZIONE TRA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CASA CIRCONDARIALE DI CALTANISSETTA
UEPE CALTANISSETTA

E

COMUNE CALTANISSETTA

La Casa Circondariale di Caltanissetta (C.F. 80003570852), nella persona del Direttore, Dott.ssa Fioria Francesca, nata a Leonforte (EN) il 10/06/1969 elettivamente domiciliata al fine della presente convenzione, presso la Casa Circondariale di Caltanissetta sita in Caltanissetta, in Via Messina n.64.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna (C.F. 92000630852) nella persona del Direttore, Dott.ssa Provenzano Rosanna, nata a Partinico (PA) il 27.07.1972, elettivamente domiciliata al fine della presente convenzione, presso l'UEPE, sito in Caltanissetta in Via Kennedy n. 16.

Il Comune (C.F.8001130857) nella persona del Sindaco Dott. Roberto Gambino, nato a Palermo il 15.02.1962 elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione, presso il Comune di Caltanissetta.

Concordano che il recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami improntati alla solidarietà,

VISTO che:

- L'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;
- La Legge 354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede:

➤ All'art. 21, comma 4 ter che *"I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274))."*

➤ all'art. 47 che *"(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)"*;

- Il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:

➤ all'art. 1 che *"il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale"*,

➤ all'art. 27 che la persona giunga ad una *"riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"*,

➤ all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli istituti e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,

➤ all'art. 118 che gli operatori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna si adoperino a favorire *"una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da*

parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo".

- La legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, all'art. 6, che i Comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria";
- Il D.P.R. 616/1977 che all'art. 23 attribuisce al Comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all'assistenza post-penitenziaria;
- La Legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e la Legge 383/00 sulle "Associazioni di promozione sociale";
- Legge 28 aprile 2014 nr. 67 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (Gazzetta Ufficiale nr 100 del 2 maggio 2014) vigente al 17 maggio 2014;

CONSIDERATO che l'Ufficio di esecuzione penale esterna e l'Istituto Penitenziario del Ministero della Giustizia hanno tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

CONSIDERATO che l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge programmi individualizzati per i soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità, siano essi forme alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive o modalità alternative di definizione del processo come il nuovo istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova adulti;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

- una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
- un'azione riparatrice concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
- un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

CONSIDERATO che il Comune di Caltanissetta per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le rispettive funzioni intende promuovere una rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni di volontariato del territorio;

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONSIDERATO che il progetto individuale definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1- Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti in esecuzione di pena siano essi detenuti (in art. 21 O.P.) o comunque in misure o sanzioni di comunità che abbiano aderito a un progetto riparativo;

Articolo 2- Impegno delle parti

L'Istituto Penitenziario e l'Ufficio di esecuzione penale esterna si impegnano a:

- collaborare con il Comune per sensibilizzare l'ambiente in cui i condannati saranno inseriti;
- segnalare al Comune il nominativo di ogni soggetto in esecuzione di pena che aderisce all'attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione;

- comunicare il nominativo dell'operatore penitenziario incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con cui l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra il soggetto in esecuzione di pena e il contesto in cui è inserito.

Il Comune si impegna a:

- individuare nel territorio di competenza idonei ambiti di impiego, in piazze pubbliche, parchi, aiuole per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti in esecuzione di pena;
- assumere l'onere di premi di assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per quei soggetti in esecuzione di pena che in itinere saranno inseriti nelle predette attività di riparazione;
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con l'Istituto Penitenziario;
- collaborare, con l'Istituto Penitenziario e l'Ufficio di esecuzione penale esterna, nel redigere un programma individuale per ogni singolo soggetto condannato che contempli l'attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, programma che verrà sottoscritto dall'interessato;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con il referente dell'Istituto Penitenziario, il referente dell'Ufficio di esecuzione penale esterna e il condannato l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
- comunicare mensilmente all'Istituto Penitenziario e all'Ufficio di esecuzione penale esterna le presenze del condannato;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del condannato;
- rilasciare al soggetto in esecuzione di pena un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Articolo 3- Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

Ciascuna parte può recedere, in ogni momento, dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

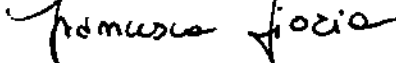
Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui programmi individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Caltanissetta.

Caltanissetta lì 5/08/18

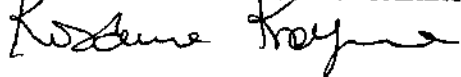
Il Direttore Casa Circondariale

Dr.ssa Francesca Fioria



Il Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna

Dr.ssa Rosanna Provenzano



Il Sindaco

Dr Roberto Gambino

